



COMUNE DI VEGGIANO

PROVINCIA DI PADOVA

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

Approvato con deliberazione consiliare n.4 del 26/02/2020

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO	Pag. 5
ART. 2- GLOSSARIO CIMITERIALE O DEFINIZIONI VOCABOLI CIMITERIALI	Pag. 5
ART. 3- FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA, DEI FUNERALI E DELLE EPIGRAFI	Pag. 6
ART. 4- DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO DI MORTE E DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE	Pag. 7
ART. 5- DECESSO IN ABITAZIONE	Pag. 7
ART. 6- TRASPORTI FUNEBRI	Pag. 7
ART. 7- MODALITA' DI ESECUZIONE DEL TRASPORTO	Pag. 8
ART. 8- CASSE MORTUARIE	Pag. 8
ART. 9- ORARI DEI TRASPORTI	Pag. 8
ART. 10- PRENOTAZIONE DEI SERVIZI FUNEBRI	Pag. 8
ART. 11- RITARDI	Pag. 8
ART. 12- DIVIETI	Pag. 8
ART. 13- SERVIZI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	Pag. 8

CAPO II UTILIZZO DELLE STRUTTURE CIMITERIALI

ART. 14- CIMITERI	Pag. 9
ART. 15- AVENTI DIRITTO ALLA SEPOLTURA NEI CIMITERI COMUNALI	Pag. 9
ART. 16- REPARTI SPECIALI	Pag. 10
ART. 17- OSSARIO COMUNE	Pag. 10
ART. 18- CINERARIO COMUNE	Pag. 10
ART. 19- AREA PER LA DISPERSIONE DELLE CENERI	Pag. 10
ART. 20- DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E CAMERA MORTUARIA	Pag. 10
ART. 21- RICEVIMENTO SALME	Pag. 10
ART. 22- TIPOLOGIE DI SEPOLTURE	Pag. 10
ART. 23- TRASFERIMENTO E AVVICINAMENTO DI CADAVERI	Pag. 11
ART. 24- SEPOLTURA: CONTENUTO DELLA DOMANDA	Pag. 11
ART. 25- RIMOZIONI PER ESIGENZE DI SERVIZIO	Pag. 11
ART. 26- RECUPERO OGGETTI PREZIOSI E RICORDI	Pag. 11
ART. 27- DISPONIBILITA' DEI MATERIALI	Pag. 11

CAPO III INUMAZIONI-TUMULAZIONI

ART. 28- INUMAZIONI	Pag. 12
ART. 29- POSA DI LAPIDI	Pag. 12
ART. 30- TUMULAZIONI	Pag. 13
ART. 31- ISCRIZIONI DI LOCULI E OSSARI	Pag. 13

CAPO IV ESUMAZIONI-ESTUMULAZIONI

ART. 32- ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE	Pag. 13
ART. 33- ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE	Pag. 14
ART. 34- ESTUMULAZIONI D'UFFICIO	Pag. 14
ART. 35- PREAVVISI DI SCADENZA	Pag. 14

CAPO V CREMAZIONI-DESTINAZIONE DELLE CENERI

ART. 36- OGGETTO E FINALITA'	Pag. 14
ART. 37- FORNO CREMATORIO	Pag. 15
ART. 38- AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE	Pag. 15
ART. 39- MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA' PER LA CREMAZIONE DELLA SALMA	Pag. 15
ART. 40- URNE CINERARIE	Pag. 16
ART. 41- AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI	Pag. 16
ART. 42- AUTORIZZAZIONE INTERRAMENTO URNE CINERARIE	Pag. 17
ART. 43- ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLA CREMAZIONE	Pag. 18
ART. 44- AFFIDAMENTO E CONSERVAZIONE DELLE URNE CINERARIE AI FAMILIARI	Pag. 19

CAPO VI TUMULAZIONE NEI LOCULI

ART. 45-ASSEGNAZIONE DEI LOCULI	Pag. 19
ART. 46- RINUNCIA ALLA CONCESSIONE	Pag. 21
ART. 47- LOCULI IN CONCESSIONE PROVVISORIA	Pag. 21
ART. 48- OSSARI COMUNI INDIVIDUALI	Pag. 21

CAPO VII CAPPELINE DI FAMIGLIA

ART. 49- PERSONE AVENTI DIRITTO ALLA CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI	Pag. 21
ART. 50-ONEROSITA' E DECADENZA DELLA CONCESSIONE	Pag. 22
ART. 51-DIVISIONE	Pag. 23
ART. 52-CONSENSI ALLA SEPOLTURA PROVVISORIA	Pag. 23
ART. 53-OBBLIGHI SPECIALI	Pag. 23
ART. 54-REVISIONE CONCESSIONI IN ESSERE	Pag. 24
ART. 55-DIPOSIZIONI FINALI	Pag. 24

CAPO VIII DISPOSIZIONI TECNICHE-ATTIVITA' E LAVORI DI IMPRESE

ART. 56-IMPRESSE PRIVATE	Pag. 24
ART. 57-CONCESSIONI A COSTRUIRE	Pag. 24
ART. 58-MODALITA' PER IL RILASCIO DI PERMESSI E CONCESSIONI	Pag. 24
ART. 59-CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE COSTRUZIONI (CAPPELINE)	

PRIVATE, LOCULI, OSSARI E URNE CINERARIE)	Pag. 24
ART. 60-CONSEGNA DELL'AREA-VIGILANZA LAVORI- USABILITA' DELLE SEPOLTURE CAPPELINE PRIVATE	Pag. 25
ART. 61-MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI	Pag. 25
ART. 62-RESPONSABILITA'	Pag. 26
ART. 63-ORARIO DI LAVORO-PERIODI DI SOSPENSIONE	Pag. 26
ART. 64-SOSPENSIONE DEI LAVORI	Pag. 26
ART. 65-MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE PRIVATE	Pag. 26
ART. 66-LAMPADE VOTIVE	Pag. 26
ART. 67- RICORDI-FOTOGRAFIE-PIANTE-FIORI	Pag. 27

CAPO IX POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI-COMPETENZE

ART. 68-ORARIO	Pag. 27
ART. 69-DIVIETI	Pag. 27
ART. 70-COMPETENZE IN CAPO AI SERVIZI COMUNALI	Pag. 28
ART. 71-RITI RELIGIOSI ALL'INTERNO DEI CIMITERI	Pag. 29

CAPO X DISPOSIZIONI FINALI E/O TRANSITORIE

ART. 72-SANZIONI	Pag. 29
ART. 73-RESPONSABILITA'	Pag. 29
ART. 74-DISPOSIZIONI FINALI	Pag. 29
ART. 75-ENTRATA IN VIGORE	Pag. 29

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO

1.- Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui alla Costituzione, al titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., al libro terzo titolo I capo II codice civile, al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 , nonché alle leggi e regolamenti regionali, ha per oggetto, per quanto rientrante nella potestà regolamentare comunale, il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ART. 2 – GLOSSARIO CIMITERIALE O DEFINIZIONI VOCABOLI CIMITERIALI

Il presente glossario indica i termini ricorrenti in ambito cimiteriale.

- Addetto al trasporto funebre: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata al trasporto di feretri;
- Attività funebre: servizio che assicura il disbrigo di tutte le pratiche amministrative inerenti il decesso, l'attività obitoriale e le operazioni cimiteriali che ne conseguono;
- Bara o cassa: cofano destinato a contenere una salma;
- Salma: corpo umano privo delle funzioni cardiorespiratoria e cerebrale;
- Camera o cella mortuaria: luogo, generalmente interno al cimitero, destinato alla sosta temporanea del feretro, delle urne cirenarie, delle cassette con i resti ossei, in attesa di sepoltura o di cremazione;
- Cassetta resti ossei: contenitore di ossa;
- Ceneri: prodotto della cremazione di una salma, di ossa o di resti mortali;
- Cinerario: luogo destinato alla conservazione di ceneri;
- Contenitore di resti mortali: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportare il peso ai fini del trasporto di resti mortali;
- Concessione cimiteriale: atto/contratto con il quale l'Ente rilascia ad un soggetto avente titolo il diritto d'uso temporale di un loculo od ossario comunale o di un'area per la costruzione di una cappellina di famiglia;
- Cremazione: riduzione in ceneri di salma, di resti mortali, di parti anatomiche riconoscibili o di ossa;
- Dispersione: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo, aperto o chiuso in cimitero, o in natura;
- Estumulazione ordinaria: può avvenire dopo un periodo di tempo di almeno venti anni da loculo;
- Estumulazione straordinaria: su richiesta per motivi particolari e autorizzazione Enti preposti prima della scadenza del periodo di venti anni;
- Esumazione ordinaria: disseppellimento di una salma sepolto a terra eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione (almeno dieci anni);
- Esumazione straordinaria: esumazione eseguita prima dello scadere del turno di inumazione ordinario su richiesta per motivi particolari e autorizzazione Enti preposti;

- Feretro: insieme della bara o cassa e della salma ivi contenuto;
- Fossa: buca scavata nel terreno ove viene inumato il feretro;
- Giardino delle rimembranze: area cimiteriale individuata in cui vengono disperse le ceneri;
- Inumazione: sepoltura di un feretro a terra;
- Loculo: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro;
- Necroscopo: è il medico del servizio sanitario nazionale che ha il compito di accertare l'effettività della morte, mediante specifica ed effettiva visita, escludendo così la possibilità di morte apparente;
- Obitorio: impianto in cui vengono mantenuti in osservazione e trattamento igienico conservativo i cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- Passaporto mortuario: titolo di viaggio per i trasporti funebri internazionali;
- Poziorità: criterio che delinea i rapporti di forza tra congiunti di un defunto nel decidere la destinazione di salme, cadaveri e trasformazioni di stato;
- Ossa: prodotto della demineralizzazione o scheletrizzazione di una salma;
- Ossario: cella di adeguate dimensioni per la collocazione di cassetta di resti ossei o urna cineraria;
- Ossario comune: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa presente all'interno del cimitero;
- Resti mortali: incompleta scheletrizzazione o demineralizzazione di una salma decorso il periodo di ordinaria inumazione (dieci anni) o tumulazione (20 anni);
- Sala del commiato: struttura situata in cimitero o altro luogo autorizzato dal Comune, al cui interno sono forniti alcuni servizi mortuari;
- Salma: corpo inanimato di una persona, fino all'accertamento della morte;
- Sepoltura: l'operazione cimiteriale a cui è destinato la salma, i resti mortali, le ossa e le ceneri;
- Tariffe cimiteriali: si intendono le tariffe per qualsiasi operazione cimiteriale approvate dalla Giunta comunale;
- Traslazione: trasferimento del feretro da un'area cimiteriale ad un'altra o da un cimitero ad un altro anche fuori Comune;
- Tumulazione: sepoltura in loculo, ossario, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria;
- Urna cineraria: contenitore contenente le ceneri derivanti dalla cremazione della salma.

ART. 3 - FACOLTÀ DI DISPORRE DELLA SALMA, DEI FUNERALI E DELLE EPIGRAFI

1. Per la disposizione della salma, del funerale e delle epigrafi, si rispettano, per quanto consentito dalla legge, le volontà espresse in vita dal defunto esclusivamente nella forma scritta.
2. In mancanza di disposizioni del defunto ne possono disporre i familiari secondo il seguente ordine di prevalenza: il coniuge, i figli, i genitori e quindi gli altri parenti in ordine di grado, con preferenza, a parità di grado, della linea retta su quella collaterale.
In caso di disaccordo prevale la maggioranza dei parenti dello stesso ordine;
3. Nel caso il defunto non abbia familiari in vita o essi risultino irreperibili, le disposizioni potranno essere stabilite da colui o coloro che convivevano, ai sensi dell'art. 43 c.c., (*differenza tra domicilio e residenza: Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale*) con il defunto al momento della morte.
4. Per quanto riguarda la manifestazione di volontà per la cremazione di salma, la deposizione e conservazione dell'urna cineraria o la dispersione delle ceneri, si osservano le disposizioni previste nella legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), nella legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 (*Norme sulla cremazione e dispersioni ceneri*) e nell'articolo relativo alle cremazioni del presente regolamento.

ART. 4 – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO DI MORTE E DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE

1. Per l'effettuazione degli accertamenti dei decessi e della loro causa e delle modalità per la dichiarazione di morte si applica la normativa di cui:

- al Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265: "Approvazione Testo Unico leggi sanitarie";
- al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della Legge 15 maggio 1997, n. 127";
- alla Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 18: "Norme in materia funeraria";
- al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" per quanto non espressamente previsto o disposto dalla legislazione regionale in materia;
- alle leggi e regolamenti statali o regionali che disciplinano specifici aspetti della materia e alle loro successive modifiche o integrazioni.

ART. 5 – DECESSO IN ABITAZIONE

1. Qualora il decesso sia avvenuto in abitazione può essere presentata, da coloro che vi risiedono, richiesta di trasferimento della salma presso la struttura obitoriale o in altro luogo autorizzato anche se ubicato in altro comune.

2. Il trasferimento sarà effettuato, dopo la constatazione di morte, da un'impresa funebre incaricata dai familiari;

ART. 6 – TRASPORTI FUNEBRI

1. Il trasporto funebre è eseguito da imprese in possesso dei requisiti richiesti per il tipo di attività svolta.

2.- Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, (*norme sul trasporto funebre*) approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, (*Approvazione Testo Unico Pubblica Sicurezza*) comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa od al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Comune ove è avvenuto il decesso o, comunque, competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi dell'articolo 72 (*dichiarazione di morte*) decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127" con decreto a seguito di domanda degli interessati;

4. L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'ufficiale dello stato civile o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione nella domanda dei dati anagrafici identificativi del defunto, nonché del cimitero di sepoltura.

5.- All'autorizzazione è successivamente allegata l'attestazione relativa alla verifica del feretro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 di seguito riportato: "1. *Il trasporto di una salma, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal comune è autorizzato dal sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.*

2. *Il decreto di autorizzazione seguenti è comunicato al sindaco del comune in cui deve avvenire il seppellimento.*

3. *Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai sindaci di questi comuni";*

6. Le salme provenienti da altro comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente. E' tuttavia ammessa, su domanda degli interessati, l'eventuale sosta in chiesa o altro luogo di culto comunque denominato od altro luogo per l'effettuazione di riti, limitata alla

celebrazione del rito religioso o civile, con prosecuzione diretta per il cimitero od, eventualmente, per altro comune;

7. Costituisce trasporto funebre anche la traslazione, da un cimitero ad un altro o ad altro luogo, di cadaveri, resti mortali, ossa o urne cinerarie e deve essere autorizzato dal Comune.

ART. 7 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL TRASPORTO

1. Ogni trasporto funebre di salma deve impiegare operatori, vestiti in modo sobrio e decoroso;
2. I cortei a passo lento sono consentiti solo dalla Chiesa S. Lorenzo di Trambacche al cimitero attiguo alla chiesa, mentre il trasporto dalla chiesa della Beata Natività di S. Maria e dalla chiesa di S. Andrea Apostolo al cimitero di Veggiano è consentito solo con trasporto funebre.
3. All'arrivo al cimitero di destinazione, gli operatori dell'impresa funebre, consegnano al personale addetto o al dipendente comunale incaricato, i documenti relativi al trasporto funebre;

ART. 8 – CASSE MORTUARIE

1. Le caratteristiche delle casse mortuarie, per quanto riguarda lo spessore, i materiali e le modalità di costruzione, devono rispettare le norme specifiche.
2. Salvo che ciò non sia prescritto dall'Unità Sanitaria, per motivi di carattere igienico sanitario, non è consentito avvolgere la salma in teli di plastica o materiale non biodegradabile.
3. Sulla cassa deve essere applicata una piastrina metallica con indicazione del cognome e nome del defunto, la data di nascita e di morte e l'identificazione dell'impresa incaricata del trasporto.

ART. 9 – ORARI DEI TRASPORTI

1. Le sepolture avranno luogo dal lunedì al venerdì pomeriggio al sabato mattina con il seguente orario di arrivo della salma in cimitero:
 - a) orario invernale (ora solare): entro le ore 11.30 al mattino
entro le ore 16.00 al pomeriggio
 - b) orario estivo (ora legale): entro le ore 11.30 al mattino
entro le ore 17.30 al pomeriggio

ART. 10 – PRENOTAZIONE DEI SERVIZI FUNEBRI

1. La prenotazione dei singoli funerali deve essere effettuata tramite comunicazione scritta e sarà vagliata secondo l'ordine di arrivo.
2. Le richieste devono pervenire attraverso l'ufficio protocollo del Comune ai servizi cimiteriali cui compete il rilascio del nulla-osta relativamente agli aventi diritto alla sepoltura e all'ufficio lavori Pubblici per quanto riguarda l'ingresso della salma.

ART. 11 – RITARDI

Il ritardo all'ingresso del cimitero oltre i trenta minuti rispetto all'orario prestabilito comporterà l'applicazione di una maggiorazione pari alla metà della tariffa prevista per l'operazione da eseguire.

ART. 12 – DIVIETI

1. E' vietato alle imprese funebri:
 - a) procacciare servizi ed acquisire informazioni in modo molesto e inopportuno;
 - b) offrire servizi all'interno dei cimiteri, nei locali o negli spazi cimiteriali;
 - c) svolgere attività di intermediazione nell'attività funebre.

ART. 13 - SERVIZI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Sono a carico dell'Amministrazione Comunale i servizi di interesse pubblico, indispensabili ed esplicitamente classificati tali dalla legge e dal presente regolamento.

Essi sono:

- a) il recupero e relativo trasporto dei cadaveri di persone decedute sulla pubblica via o su richiesta dell'autorità giudiziaria o sanitaria con relativo servizio di osservazione presso struttura obitoriale anche convenzionata;

b) tutti i servizi che riguardano le persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o in caso di disinteresse dei famigliari (funerale sociale in applicazione al vigente regolamento per l'erogazione di assistenza economica e prestazioni sociali agevolate di cui alla D.C.C. n° 45 del 18.12.2019)

- la fornitura della cassa;
- il trasporto funebre;
- il servizio di inumazione;
- la fornitura di cippo identificativo della salma;
- il successivo servizio di esumazione ordinaria;
- il servizio di raccolta delle ossa e la loro dispersione nell'ossario comune;
- l'eventuale cremazione con conseguente dispersione delle ceneri nell'area appositamente individuata all'interno dei cimiteri comunali

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Veggiano, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

CAPO II

UTILIZZO DELLE STRUTTURE CIMITERIALI

ART. 14 – CIMITERI

1. Vi sono nel Comune 2 (due) cimiteri:

- il cimitero del Capoluogo, con accesso da via San Antonio;
- il cimitero della frazione di Trambacche con accesso da viale San Lorenzo;

2. In ognuno dei due cimiteri sono previsti:

- campi comuni destinati alle inumazioni;
- gruppi di loculi perpetui contenenti salme tumulate da oltre 50 anni e che non si possono dare in concessione;
- gruppi di loculi per concessioni con scadenza trentennale;
- gruppi di ossari con scadenza novanta novennale per tumulazione urne cinerarie o cassetine di resti mortali;
- aree nei limiti della disponibilità da concedere ai privati per l'edificazione tombe di famiglia;
- "cappellina chiesetta" cimitero Veggiano (convenzione con Parrocchia);
- campi nei quali vengono inumati i resti mortali dei cadaveri esumati o estumulati che non risultino completamente mineralizzati ai fini del necessario completamento del processo di mineralizzazione previsto per legge;
- area per inumazione urna cineraria;
- nel cimitero capoluogo di Veggiano è presente anche l'ossario comunale;
- nel cimitero capoluogo di Veggiano è presente anche l'obitorio comunale.

ART. 15 – AVENTI DIRITTO ALLA SEPOLTURA NEI CIMITERI COMUNALI

1. Nei cimiteri comunali possono essere sepolti:

- a) le salme delle persone residenti nel Comune di Veggiano;
- b) le salme delle persone decedute nel territorio del Comune con residenza nella Casa Comunale o di cui non era nota la residenza;
- c) le salme delle persone che erano residenti nel Comune di Veggiano e che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio-assistenziali situate fuori Comune;
- d) le salme delle persone iscritte all'aire, qualunque ne fosse in vita la residenza all'estero, che risultano aver avuto l'ultima residenza in Italia nel Comune di Veggiano e che in esso siano iscritti nelle liste elettorali;
- e) le salme delle persone non residenti al momento del decesso che in vita hanno avuto la residenza anagrafica nel Comune di Veggiano per almeno venti anni;
- f) le salme delle persone non residenti che abbiano il coniuge, e/o il figlio e/o i genitori residenti nel Comune con sepoltura solo ed esclusivamente con urna cineraria;
- g) le salme delle persone che sono state insignite della cittadinanza onoraria del Comune di Veggiano.

ART. 16 – REPARTI SPECIALI

Nel cimitero di Veggiano capoluogo e nella frazione di Trambacche c'è una cappellina riservata ai sacerdoti nati a Veggiano o che hanno svolto il loro Ministero nelle due parrocchie del Comune.

ART. 17 – OSSARIO COMUNE

1. L'ossario comune è presente solo nel cimitero comunale di Veggiano, è destinato alla raccolta, in forma indistinta, dei resti ossei di defunti per i quali, dopo l'esumazione o l'estumulazione ordinaria, non è richiesta dagli aventi titolo diversa sistemazione.
2. Nell'ossario Comune del cimitero di Veggiano sono raccolti anche i resti ossei provenienti dal cimitero della frazione di Trambacche.

ART. 18 – CINERARIO COMUNE

1. Il cinerario comune, ove attivato, è destinato ad accogliere, in forma indistinta, le ceneri dei defunti cremati per i quali non è richiesta dagli aventi titolo, altra destinazione.
2. Nei cimiteri, sprovvisti di cinerari comuni, le ceneri di un defunto cremato potranno essere conferite nell'ossario comune.

ART. 19 – AREA PER LA DISPERSIONE DELLE CENERI

1. Nel cimitero di Veggiano è individuata la zona per la dispersione ceneri con apposita delibera Giunta Comunale.
2. Le parti del territorio comunale ove la dispersione è consentita è nel fiume Bacchiglione.
3. La dispersione delle ceneri è un servizio a domanda individuale e, quindi, soggetta al pagamento di apposita tariffa.

ART. 20 – DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E CAMERA MORTUARIA

1. Il deposito di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
2. La camera mortuaria, individuata nel Cimitero Capoluogo Veggiano, è destinata ad accogliere temporaneamente:
 - a) i feretri, le cassette di ossa o urne cinerarie destinati all'inumazione o alla tumulazione per i quali non è stato possibile, per qualsiasi motivo, provvedere all'immediata sepoltura;
 - b) i resti mortali o ossei destinati alla cremazione o alla reinumazione o quando si sia in attesa di ricevere indicazioni dai familiari circa la loro destinazione.
3. I feretri che si trovano nella camera mortuaria dovranno essere chiusi perfettamente e i resti mortali inseriti in appositi contenitori ben chiusi in modo che non possano fuoriuscire liquidi o esalazioni moleste.
4. E' assolutamente vietato l'accesso da parte di persone estranee al servizio.
5. La camera mortuaria dovrà essere dotata di idonea aereazione, naturale o indotta con una pavimentazione facilmente lavabile. Nei mesi estivi, qualora non vi sia presente un impianto di raffreddamento, i feretri potranno permanere solo ed esclusivamente per il tempo necessario.

ART. 21 - RICEVIMENTO SALME

1. Nessuna salma può essere ricevuta per la sepoltura se non accompagnato dalle autorizzazioni dell'Ufficiale di Stato Civile e dall'Ufficio Servizi Cimiteriali secondo le relative competenze.
2. La sepoltura è eseguita a cura del personale incaricato addetto ai cimiteri ed ha luogo nei giorni indicati nell'articolo 9.

ART. 22 - TIPOLOGIE DI SEPOLTURE

1. Nei due cimiteri comunali sono possibili le seguenti tipologie di sepolture:
 - a) inumazioni nei campi di sepoltura appositamente destinati per la durata minima di dieci anni che può essere prolungata per il tempo necessario ad assicurare la completa mineralizzazione dei cadaveri;

- c) tumulazioni nei loculi secondo la disponibilità e le modalità di assegnazione prestabilite la cui concessione è di durata trentennale;
- d) tumulazioni di cassette contenenti le ossa o le urne cinerarie in ossari comunali la cui concessione è di durata novantanove anni;
- e) tumulazioni di cassette contenenti le ossa o le urne cinerarie in loculi comunali secondo le capacità sia o meno presente il feretro durata trentennale;
- f) tumulazioni in cappelline di famiglia non interrate costruite in aree, appositamente lottizzate, concesse per una durata di anni non superiore a novantanove rinnovabili;
- g) interrimento di urna cineraria.

ART. 23 - TRASFERIMENTO E AVVICINAMENTO DI SALME

1. Il trasferimento di salme siano essi tumulati che inumati è consentito per la sepoltura in altro cimitero o per eventuale cremazione, con riferimento alla normativa vigente in materia e con l'applicazione delle tariffe determinate con deliberazione di Giunta Comunale.

ART. 24 - SEPOLTURA: CONTENUTO DELLA DOMANDA

1. Le domande per la sepoltura, indirizzate al Sindaco, devono essere formulate nell'apposito modulo approvato con deliberazione di Giunta comunale;
2. La domanda può essere effettuata anche dall'Impresa di Onoranze Funebri che documenti l'incarico alle esequie funebri e precisi le generalità della persona a cui intestare l'eventuale atto di concessione;
3. Nel caso in cui il defunto non abbia avuto in vita nessun parente prossimo, le formalità di cui sopra potranno essere espletate dall'Impresa di Onoranze Funebri o da persona appositamente incaricata documentando, con dichiarazione olografa autenticata, atto notorio o testamento, la volontà del defunto; in mancanza si procede all'inumazione.

ART.25 - RIMOZIONI PER ESIGENZE DI SERVIZIO

Per esigenze generali (di servizio, pericolo grave per l'incolumità della salute pubblica o esecuzione di opere) le sepolture possono essere rimosse, dandone preavviso al concessionario, ove individuato, e provvedendo, a carico del Comune, ad altra equivalente sistemazione dei cadaveri.

ART. 26 - RECUPERO OGGETTI PREZIOSI E RICORDI

1. I familiari che intendono recuperare dal feretro eventuali oggetti preziosi o ricordi, devono darne avviso scritto tramite comunicazione indirizzata al Sindaco, prima della esumazione o estumulazione e possono presenziare all'operazione di recupero.
2. Gli oggetti non recuperati saranno smaltiti dal personale incaricato.

ART. 27 - DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI

1. I materiali e le opere esistenti sulle sepolture passano, alla scadenza della concessione o del periodo di inumazione, in proprietà del Comune.
2. Può essere autorizzato, a seguito richiesta scritta indirizzata al Sindaco, il recupero (anche se destinato al reimpiego in altra sepoltura) del materiale che sia in stato di conservazione o se trattasi di opera di valore. Il recupero risulta a carico del richiedente e dovrà essere eseguito entro 5 (cinque) giorni dalla data stabilita per le operazioni di esumazione/estumulazione.
3. Per il reimpiego in altra sepoltura all'interno dei cimiteri comunali del materiale di cui al precedente comma 2, deve essere presentata dal concessionario della sepoltura di destinazione del materiale, richiesta di autorizzazione indirizzata al Sindaco e provvedere ai relativi versamenti se previsti; l'autorizzazione verrà rilasciata solo nel caso in cui il materiale sia in ottimo stato di conservazione e risponda alle prescrizioni del presente Regolamento.

CAPO III INUMAZIONI – TUMULAZIONI

ART. 28 - INUMAZIONI

1. Le sepolture per inumazione nei campi comuni sono della durata minima di 10 (dieci) anni dal giorno di ricevimento dei cadaveri.

Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza discontinuità.

Le inumazioni sono soggette alla tariffa del servizio cimiteriale approvata con deliberazione della Giunta Comunale.

2. Le caratteristiche del suolo dei campi comuni, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse, la loro profondità, la distanza delle fosse l'una dall'altra sono stabiliti dal vigente regolamento nazionale di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/90 e s.m.i..

3. I campi comuni predetti devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche al fine di favorire una più facile e veloce mineralizzazione delle salme deposte, inoltre non dovranno insistere sopra falde acquifere poco profonde e quindi potenzialmente inquinabili.

4. Sono divisi per riquadri e ogni fossa dovrà essere utilizzata iniziando da sinistra verso destra e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità, fatta salva l'eventualità in cui sia necessario lo scavo di due fosse nella stessa giornata.

5. Su ogni sepoltura in attesa della eventuale posa in opera della lapide, è obbligatoria la posa di una croce in legno naturale o in materiale resistente agli agenti atmosferici (dimensioni: altezza 1 mt; larghezza 0,60 mt) o in alternativa di un cippo in marmo bianco (dimensioni: altezza 0,20 mt; larghezza 0,40 mt; profondità 0,35 mt.); tale croce o cippo deve obbligatoriamente riportare l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e morte del defunto.

6. Su ogni sepoltura è ammessa la collocazione di manufatti provvisori amovibili con esclusione di strutture in materiale lapideo, fatte salve esigenze ostative/operative cimiteriali e comunque per un tempo non superiore a 10 (dieci) mesi, aventi le dimensioni massime previste al successivo articolo e con lato superiore alla fossa completamente aperto al fine di consentire il naturale assestamento del terreno; tali manufatti o strutture dovranno in ogni caso rispettare l'allineamento con le lapidi copri fosse esistenti e, nei casi difformi o eccedenti il periodo provvisorio massimo di cui sopra, verranno rimosse d'ufficio previo semplice avviso al concessionario con addebito dei costi eventuali.

ART. 29 - POSA DI LAPIDI

1. La posa di lapidi e la relativa iscrizione necessita di apposita autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici; la posa in opera del predetto monumento funebre definitivo potrà avvenire trascorsi almeno 6 (sei) mesi dalla data di inumazione.

2. E' fatto obbligo di iscrizione sulla lapide di nome, cognome, data di nascita e morte del defunto ed eventuali parole celebrative in lingua italiana; resta inteso che l'iscrizione funeraria deve contenere le generalità di tutti i defunti ospitati all'interno dello spazio di inumazione.

3. Per facilitare l'identificazione delle salme di donne coniugate o vedove, possono essere indicati entrambi i cognomi.

4. La lapide e relativa iscrizione deve essere realizzata da marmista incaricato dal privato e regolarmente iscritto alla competente categoria artigianale o industriale.

5. Le lapidi da collocare sulle fosse dei campi comuni devono avere le seguenti caratteristiche:

a) non devono eccedere le seguenti dimensioni e comunque i 2/3 della fossa:

- ml. 1,00 di altezza (complessiva riferita al piano di calpestio del terreno);

- ml. 0,70 di larghezza compresi i contorni;

- ml. 1,55 di lunghezza compresi i contorni.

b) devono essere di marmo o pietra naturale dura e fissate solidamente.

6. La manutenzione e la conservazione dello stato di decoro delle lapidi fanno carico ai concessionari o loro aventi diritto. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità e i poteri di cui all'art. 63 del D.P.R. n. 285/1990.

ART. 30 – TUMULAZIONI

1. Sono a sistema di tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in opere murarie, loculi, ossari costruite dal Comune o tombe di famiglia costruite su apposite aree concesse a privati con l'intenzione di conservarne per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

2. Le sepolture, a sistema di tumulazione, sono oggetto di concessione secondo i criteri del presente Regolamento che ne fissa la durata e il cui prezzo di concessione viene fissato annualmente dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento di approvazione delle tariffe.

3. Il servizio di tumulazione è soggetto al pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale e vigente al momento della domanda.

ART. 31 - ISCRIZIONI DI LOCULI E OSSARI

1. E' fatto obbligo di iscrizione sul marmo di loculo e di ossario, a seguito di avvenuta tumulazione, di nome, cognome, data di nascita e morte del defunto ed eventuali parole celebrative in lingua italiana; resta inteso che l'iscrizione funeraria deve contenere le generalità di tutti i defunti ospitati all'interno dello spazio di tumulazione.

CAPO IV ESUMAZIONI – ESTUMULAZIONI

ART. 32 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE

1. Le operazioni di esumazione ed estumulazione ordinaria, vengono effettuate con le modalità previste dal presente regolamento e su disposizione del Sindaco.

2. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono soggette al pagamento della tariffa fissata annualmente dalla Giunta Comunale per l'operazione cimiteriale.

3. Si definiscono ordinarie le esumazioni effettuate dopo il periodo di 10 anni e le estumulazioni effettuate dopo 20 anni, altrimenti, se effettuate prima di detti periodi, si devono ritenere straordinarie;

4. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali trasmette al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici con cadenza di norma annuale gli elenchi dei defunti da esumare ed estumulare in via ordinaria in conseguenza dell'intervenuta scadenza della concessione.

5. Sulla base degli elenchi di cui al comma precedente, il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, tenuto anche conto delle risorse economiche disponibili, predisporrà gli elenchi delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie che verranno effettivamente realizzate; tali elenchi saranno sottoposti all'autorizzazione del Sindaco e saranno quindi adeguatamente pubblicizzati.

6. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno. Di norma si escludono i mesi di luglio e di agosto e la settimana del 2 novembre. Per tali operazioni non è richiesta la presenza del personale sanitario dell'U.L.S.S.

7. In esito alle operazioni:

a) Le ossa eventualmente rinvenute vengono raccolte e depositate nell'ossario comune a meno che non vi sia una specifica richiesta, da parte degli aventi diritto, per raccoglierle in cassetta di zinco e tumulate: in ossario o in loculo (vi sia o meno presente un feretro) o in cappellina di famiglia o trasportate in altro cimitero. E' consentita, su richiesta dei familiari, la cremazione delle ossa.

b) I resti mortali, salvo non sia richiesto diversamente dagli aventi titolo, debbono, siano essi risultanti da esumazioni che da estumulazioni:

- essere inumati negli appositi campi ad essi destinati per un periodo minimo non inferiore a 5 anni;
- essere avviati, su richiesta degli aventi titolo, alla cremazione purché previa asportazione dell'eventuale cassa di zinco, raccolti in contenitore facilmente combustibile.

8. Nel caso in cui non sia reperibile il concessionario o i familiari del defunto, si procederà d'ufficio alla sepoltura nel campo indecomposti, se la salma non è mineralizzata, o in ossario comune, se la salma è mineralizzata.

9. Delle operazioni di cui sopra sarà redatto apposito verbale e conseguente annotazione nei registri delle operazioni cimiteriali.

10. Alle operazioni di cui ai punti precedenti possono presiedere eventuali familiari della salma da esumare o estumulare nel giorno e nell'ora stabilita dal Comune; dovranno comunque mantenersi a debita distanza senza ostacolare i lavori.

11. E' consentita l'occupazione di un loculo già concesso, anche se in esso non vi sia presente il defunto, con una cassetta di ossa o con un'urna cineraria, previo pagamento dell'apposita tariffa.

12. In caso di estumulazioni ordinarie, richieste dall'avente diritto, tutte le spese inerenti e conseguenti sono a carico dello stesso. L'autorizzazione è soggetta al pagamento dell'apposita tariffa prevista con deliberazione di Giunta Comunale.

ART. 33 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

1. L'esumazione e l'estumulazione straordinaria delle salme inumate e tumulate possono essere eseguite prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria oppure, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del comune, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione. Il Responsabile del Servizio competente prescriverà di volta in volta le misure necessarie sentito il parere dell'U.L.S.S. o su provvedimento dell'Autorità Giudiziaria. Sono soggette ad apposita tariffa da approvare annualmente con Deliberazione di Giunta Comunale.

2. Salvo che per le esumazioni straordinarie disposte dall'autorità giudiziaria, le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

3. Qualora necessitino particolari cautele igienico-sanitarie rilevate dal personale incaricato o vi sia una specifica richiesta dell'Autorità Giudiziaria sarà richiesta la presenza del personale sanitario.

4. Può essere richiesta la presenza del personale sanitario anche nei seguenti casi:

- trasporti internazionali di salme per i quali necessita il nulla osta sanitario;
- operazioni cimiteriali su persone decedute a seguito di malattie infettivo-diffusive.

5. Alle operazioni di cui ai punti precedenti possono presiedere eventuali familiari della salma da esumare o estumulare nel giorno e nell'ora stabilita dal Comune; dovranno comunque mantenersi a debita distanza senza ostacolare i lavori.

ART. 34 - ESTUMULAZIONI D'UFFICIO

1. Sono consentite estumulazioni provvisorie d'ufficio per i feretri tumulati in loculi dai quali fuoriesca materia organica o molesta esalazione, per il tempo strettamente necessario alla eliminazione degli inconvenienti riscontrati.

2. I relativi oneri a carico del concessionario sono previsti nell'apposito tariffario.

ART. 35 - PREAVVISI DI SCADENZA

1.- Compete al responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali da effettuare nei cimiteri comunali.

2. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie non possono aver luogo se non dopo l'invio da parte dei Servizi Cimiteriali di una comunicazione al concessionario dell'area o della struttura cimiteriale o ai familiari reperibili, della scadenza delle concessioni in essere da effettuarsi con un preavviso almeno 60 giorni

3. L'Amministrazione non assume responsabilità per mancate comunicazioni al concessionario o al referente dovute a recapiti o nominativi errati o non tempestivamente aggiornati.

4. Nel caso di irreperibilità del concessionario o del parente più prossimo, sarà sufficiente l'esposizione di appositi cartelli di avviso in prossimità delle sepolture da estumulare o esumare 6 (sei) mesi prima della data prefissata e ricomprendente in ogni caso la ricorrenza dei defunti e all'albo pretorio comunale fatte salve esigenze urgenti e indifferibili.

CAPO V CREMAZIONI – DESTINAZIONE DELLE CENERI

ART. 36 - OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento, in applicazione alle disposizioni contenute nella Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 18 Norme in materia funeraria” attuativa delle norme previste dalla Legge 30 marzo 2001, n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”, disciplina la cremazione, la dispersione, l’affidamento e la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, dei resti mortali e delle parti anatomiche riconoscibili e le relative modalità di espressione della volontà del defunto alla cremazione, dispersione e conservazione delle ceneri.

2. Si richiamano le norme del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, la dove non abrogate dalla Legge 130/2001, le circolari esplicative del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31 luglio 1998 oltre che del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 “Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’art. 24 della Legge 31 luglio 2002, n. 179 e il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie” ora Legge 23 dicembre 1978, n. 833, di istituzione del Servizio sanitario nazionale e il D.Lg. 30 dicembre 1992, n. 502 di riforma del sistema sanitario nazionale.

3. Il presente regolamento è conforme alle norme di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e alla circolare del Ministero dell’Interno 1settembre 2004 prot. n. 04008327 – 15100/390 n. 37/2004 avente ad oggetto: “Art. 79 del D.P.R. 285/1990 – Manifestazione di volontà per la cremazione di una salma. Applicabilità delle norme del D.P.R. 445/2000”.

ART. 37 - FORNO CREMATORIO

Si dà atto che il Comune di Veggiano non dispone di un impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alle cremazioni si avvale di impianti posti al di fuori del territorio comunale.

ART. 38 - AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

Cremazione di cadaveri

1. La cremazione di salma di persona deceduta nel territorio comunale, è rilasciata dall’Ufficiale dello Stato Civile a richiesta degli aventi diritto sulla base della volontà del defunto o dei suoi familiari. L’autorizzazione alla cremazione di una salma non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata dall’Autorità Giudiziaria, il nulla osta della stessa, recante specifica indicazione che la salma può essere cremato.

b) Cremazione di resti mortali, di ossa e parti anatomiche riconoscibili

1. Qualora si debba procedere alla cremazione di resti mortali o di ossa la competenza spetta al Comune nel quale erano sepolti.

2. I resti mortali e le ossa rinvenute o raccolte, decorso il periodo di ordinaria inumazione di 10 (dieci) anni o di ordinaria tumulazione di 20 (venti) anni, possono essere avviati alla cremazione, a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell’Ufficiale dello Stato Civile competente.

3. Per la cremazione dei resti mortali inconsunti e delle ossa rinvenuti a seguito di esumazione o estumulazione ordinaria non è necessaria la documentazione comprovante l’esclusione del sospetto di morte dovuta a reato di cui all’art. 37 lettera a) comma 2 del presente Regolamento.

4. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dalla U.L.S.S. del luogo di amputazione, come previsto dall’ art. 3 (Parti anatomiche riconoscibili e resti mortali derivanti da attività di esumazione ed estumulazione) del D.Lgs. n. 254/2003 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 (smaltimento rifiuti sanitari) della legge 31 luglio 2002, n.179.(disposizione in materia ambientale)

ART. 39 - MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ PER LA CREMAZIONE DELLA SALMA

1. L’autorizzazione alla cremazione di salma è rilasciata nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari aventi diritto con una delle seguenti modalità:

a) manifestazione dell’espressione della propria volontà alla cremazione del proprio salma, della destinazione delle proprie ceneri o della loro conservazione o dispersione rilasciata e annotata nel

registro comunale per la cremazione, istituito ai sensi della L. 130/2001 con le modalità di cui alla L.R. 18/2010.

b) disposizione testamentaria o scritta del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria o a quella indicata al comma a).

c) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni prevale contro l'eventuale diverso parere dei familiari.

d) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà è espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 (parenti e affini) del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso o di residenza del defunto. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di ultima residenza del defunto.

e) qualora il defunto non abbia familiari in vita, le disposizioni potranno essere stabilite da colui o coloro che convivevano, ai sensi dell'art. 43 c.c., (Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale) con il defunto al momento della morte.

f) in caso di scioglimento del matrimonio ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio stesso, l'ex coniuge non ha più titolo per manifestare la volontà alla cremazione del ex coniuge premorto.

g) per i minori e per le persone interdetto vale la volontà manifestata dai legali rappresentanti.

2. Le stesse modalità suindicate, salvo il caso in cui vi sia disinteresse da parte dei familiari, possono essere applicate anche per i resti mortali.

ART. 40 – URNE CINERARIE

1.- Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente e debitamente sigillata.

Ciascuna urna cineraria deve essere debitamente sigillata, deve contenere le ceneri di un solo salma e portare all'esterno l'indicazione del cognome e nome del defunto, data di nascita e di morte.

2. A richiesta degli interessati, nel rispetto della volontà espressa del defunto, salvo non sia stata stabilita la dispersione delle ceneri, l'urna cineraria può essere tumulata in loculo anche se occupato da un feretro o ossario o cinerario cimiteriale previa concessione o in ossario di cappellina privata, oppure interrata in area appositamente designata o affidata ad un familiare formalmente individuato per la sua conservazione presso l'abitazione. Se vi sia affidamento ai familiari, l'autorizzazione indicherà il luogo in cui i familiari intendono conservare l'urna; nel caso di successivo mutamento, dovrà essere preventivamente richiesta l'autorizzazione al trasporto e la sua autorizzazione indicherà il luogo di successiva conservazione. L'affidamento a familiare diverso da quello titolare dell'autorizzazione dovrà essere richiesta nuova autorizzazione.

3. Nell'ossario o loculo anche se occupato da un feretro, avuto in concessione, in base alla capienza, possono essere inserite più cassette contenente ossa ovvero urne cinerarie; per ciascuna è prevista un'apposita tariffa.

ART. 41 – AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI

1. L'autorizzazione alla dispersione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune nel quale è prevista la dispersione.

2. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

a) del soggetto richiedente avente diritto in quanto stabilito dalla legge;

b) del soggetto che dovrà provvedere alla dispersione;

c) del luogo, rientrante tra quelli ammessi dalla legge, nel quale sarà eseguita la dispersione.

3. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente nel rispetto della volontà espressa dal defunto secondo le seguenti modalità:

a) manifestazione dell'espressione della propria volontà alla cremazione della propria salma, della destinazione delle proprie ceneri o della loro conservazione o dispersione rilasciata e annotata nel registro comunale per la cremazione;

b) disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria o a quella indicata alla lettera a);

c) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni vale contro il parere dei familiari; La dispersione delle ceneri va unicamente:

a) nell'area cimiteriale appositamente individuata;

b) in natura, all'interno del territorio comunale, in aree esterne, pubbliche, da individuarsi;

c) in aree private: la dispersione deve avvenire all'aperto e con il consenso scritto, debitamente documentato all'Ufficio di Stato Civile al momento dell'autorizzazione, dei proprietari e non può, comunque, dar luogo ad attività aventi scopo di lucro;

d) nel cinerario e/o ossario comune.

4. La dispersione è in ogni caso vietata nei centri abitati così come definiti dal Nuovo codice della strada (art. 3, comma 1, numero 8 D.Lgs. n. 285/1992).

5. Laddove il defunto, pur avendo espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri, non ne avesse indicato il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile (differenza tra parentela e affinità o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorso il termine di 30 (trenta) giorni, le ceneri saranno disperse nel cinerario e/o ossario comune da parte degli operatori cimiteriali. In attesa della decisione l'urna è depositata provvisoriamente in un locale cimiteriale a titolo oneroso a carico degli eventuali aventi titolo.

6. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata in vita dal defunto e annotata nel registro comunale per la cremazione.

7. In assenza di precise indicazioni, la dispersione viene effettuata:

a) dal coniuge o da altro familiare avente titolo;

b) dall'esecutore testamentario;

c) dal legale rappresentante di associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati;

d) in mancanza, da persona appositamente autorizzata del Comune;

e) in alternativa, su richiesta, da imprese che esercitano regolarmente l'attività funebre e in possesso dei requisiti necessari.

8. L'esecutore della dispersione delle ceneri, in luogo diverso da quello cimiteriale, deve attestare sotto la propria responsabilità con apposito verbale dell'avvenuta operazione indicando che la medesima è avvenuta nel luogo ed ora autorizzata. Diversamente, nel caso di dispersione nell'area cimiteriale il verbale è redatto dal dipendente comunale addetto alla sorveglianza dei cimiteri o, comunque, dal suo responsabile.

9. Il Comune di Veggiano si avvale della persona del dipendente comunale addetto alla sorveglianza dei cimiteri o, comunque, dal suo responsabile, sulla corretta effettuazione della dispersione delle ceneri, in quanto forma di sepoltura.

10. Le medesime modalità di cui ai punti precedenti possono essere applicate anche alle ceneri custodite eventualmente presso un cimitero del territorio comunale o conservate presso l'abitazione di un familiare. L'autorizzazione è rilasciata dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali del Comune di Veggiano

11. L'Ufficiale di Stato Civile, nel caso venga richiesto il rilascio dell'autorizzazione alla dispersione in Comune diverso da quello di Veggiano, dovrà darne comunicazione al Comune stesso che provvederà a rilasciare l'autorizzazione.

ART. 42 – AUTORIZZAZIONE INTERRAMENTO URNE CINERARIE

1. E' consentito l'interramento delle urne cinerarie nei cimiteri esclusivamente negli spazi a ciò destinati o individuati dal Comune.
2. E' ammessa la collocazione all'interno di tombe assieme a feretri di congiunti ivi sepolti.
3. In tutti i casi l'urna dovrà essere inserita in un pozzetto di materiale cementizio o plastico completamente isolato per evitare eventuali infiltrazioni d'acqua.
4. Nel caso di interramento in tombe assieme al congiunto il pozzetto potrà essere collocato nella tomba stessa solo se accessibile senza dover ricorrere alla rimozione della piastra di copertura, escludendo tassativamente le zone riservate al camminamento.
5. In tutti i casi esternamente dovrà essere collocato un cippo con i riferimenti del defunto.
6. Al di fuori dei cimiteri è in ogni caso vietato l'interramento dell'urna.

ART. 43 – ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLA CREMAZIONE

1. E' istituito il registro comunale per la cremazione, che sarà tenuto dai Servizi Cimiteriali, su modello approvato dall'Ufficio medesimo.
2. Tale registro potrà essere tenuto in forma cartacea ovvero in forma telematica.
3. Nel registro comunale per la cremazione sono inserite, secondo un ordine temporale, le dichiarazioni rese dagli interessati relativamente alle modalità con cui hanno espresso la volontà che il proprio corpo sia cremato. La semplice registrazione non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione.
4. Le dichiarazioni potranno contenere anche le indicazioni relative alla destinazione delle proprie ceneri e del soggetto individuato quale esecutore della volontà espressa.
5. L'autorizzazione alla cremazione sarà, in ogni caso, concessa quando siano adempiute le condizioni prescritte dall'art. 3 lettera b) della legge regionale 30/03/2001, n. 130
6. Qualora il dichiarante intenda avvalersi della facoltà di consegnare al funzionario incaricato copia dell'atto da lui redatto nella forma prevista dall'art. 602 del codice civile (testamento olografo), i Servizi Cimiteriali, provvederanno alla sua conservazione fino all'eventuale richiesta di cancellazione delle registrazioni da parte dell'interessato.
7. Nell'ipotesi di cui al comma 6 del presente articolo, al momento della consegna al funzionario dell'atto contenente la volontà di essere cremato, l'interessato dovrà indicare il nominativo di una o più persone incaricate di provvedere, in occasione del decesso, alla presentazione ad un notaio per la pubblicazione, come previsto dall'art. 602 del codice civile (*testamento olografo*).
8. Qualora al momento del decesso del dichiarante le persone da lui indicate come incaricate della presentazione per la pubblicazione siano decedute, irreperibili o comunque non si attivino in tal senso e non vi siano altri soggetti che spontaneamente vi provvedano, l'atto non potrà essere portato ad esecuzione.
9. In caso di ripensamento, l'interessato può in ogni momento richiedere la cancellazione della propria dichiarazione di volontà dal registro per la cremazione, il ritiro dell'atto di cui al comma 6 del presente articolo o la modifica delle scelte di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
10. In caso di trasferimento di residenza, è onere dell'interessato provvedere ad una nuova iscrizione nel registro per la cremazione tenuto dal Comune di nuova iscrizione anagrafica.
11. Su richiesta scritta dell'interessato, o degli aventi diritto, può essere rilasciata copia conforme dell'atto di registrazione e dell'eventuale atto redatto nella forma di cui all'art. 602 del codice civile, se conservato presso i Servizi Cimiteriali.
12. Nel registro per la cremazione sono altresì registrati, in ordine temporale, gli atti di consegna dell'urna cineraria per la conservazione al domicilio dei familiari o per la dispersione, che devono contenere le notizie indicate dall'art. 49 (*Consegna e destinazione finale delle ceneri*), comma 5, della legge regionale 04/03/2010, n. 18:
 - a) numero progressivo e data;
 - b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
 - c) modalità di espressione della volontà;
 - d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
 - e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;

f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro.

ART. 44 - AFFIDAMENTO E CONSERVAZIONE DELLE URNE CINERARIE AI FAMILIARI

1. L'autorizzazione per l'affidamento dell'urna cineraria per la conservazione presso l'abitazione di un familiare del defunto viene rilasciata, previo pagamento dell'apposita tariffa, dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali del Comune ove l'urna è stabilmente collocata, a seguito istanza di affidamento prodotta dal familiare avente diritto (con allegata dichiarazione del luogo nel quale saranno conservate le ceneri) sulla base delle seguenti documentazioni:

- a) manifestazione dell'espressione della destinazione delle proprie ceneri o della loro conservazione o dispersione rilasciata e annotata nel registro comunale per la cremazione di cui all'articolo precedente;
- b) manifestazione di volontà del defunto, espressa in forma testamentaria oppure olografa o attestazione del presidente di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nelle quali sia indicato il familiare al quale affidare l'urna e il luogo nel quale collocarla; in mancanza di quanto sopra, può essere resa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da parte dei parenti più prossimi al defunto individuati secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile (differenza tra parenti e affini);
- c) autorizzazione alla cremazione rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune nel quale è avvenuto il decesso.

2. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri in precedenza tumulate o per quelle provenienti dalla cremazione dei resti mortali derivanti dalle esumazioni o estumulazioni purché effettuata con le medesime modalità di cui al punto precedente.

3. L'autorizzazione all'affidamento dell'urna cineraria, la cui consegna dovrà risultare da apposito verbale, sarà rilasciata nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) l'urna dovrà essere debitamente sigillata e riportare i dati identificativi del defunto;
 - b) la conservazione avrà luogo nell'abitazione dell'anzidetto affidatario, coincidente con la residenza legale o, diversamente, nell'abitazione indicata;
 - c) l'affidatario dovrà assicurare la propria diligente custodia delle ceneri garantendo che l'urna non venga sottratta, profanata o manomessa e consentire al personale incaricato dall'Amministrazione Comunale l'accesso senza preavviso ai locali dove ha luogo la conservazione ai fini delle verifiche e dei controlli sulle condizioni di conservazione;
 - d) l'urna non può essere affidata, neppure temporaneamente, ad altre persone se non intervenga specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e, in sua esecuzione, specifico verbale di affidamento dell'urna a persona legittimata;
 - e) sono vietate le manomissioni dell'urna e dei suoi sigilli;
 - f) se l'affidatario cambia luogo di conservazione, questo dovrà essere preventivamente e formalmente comunicato per iscritto ai Servizi Cimiteriali del Comune di Veggiano; nessun cambiamento potrà avere luogo prima del rilascio della relativa autorizzazione comunale;
 - g) cessando le condizioni dell'affidamento, l'urna dovrà essere consegnata al dipendente comunale addetto alla sorveglianza dei cimiteri per la conservazione all'interno del cimitero prescelto, secondo le modalità previste dalla normativa in vigore, a cura, onere e diligenza dell'affidatario o, in caso di decesso di questi, dei suoi aventi causa;
4. l'eventuale omesso adempimento di quanto indicato alle lettere c), d), e) e f), salvo che la fattispecie configuri reato di cui all'art. 411 c.p. (*Distruzione, soppressione di salma*) costituisce violazione sanzionabile ai sensi della vigente normativa;
5. l'Ente si riserva la facoltà di revocare e/o modificare l'autorizzazione a seguito della successiva emanazione di norme statali o regionali in materia;
6. copia dell'autorizzazione rilasciata dovrà essere consegnata all'affidatario, unitamente al verbale di consegna, che ne sottoscrive la ricevuta.

CAPO VI TUMULAZIONE NEI LOCULI

ART. 45 - ASSEGNAZIONE LOCULI

I loculi, compatibilmente con lo spazio fisico possono contenere anche una o più cassetine di zinco contenenti i resti mortali od una o più urne cinerarie contenenti le ceneri di familiari, affini o conviventi.

Gli ossari compatibilmente con lo spazio fisico possono contenere anche più urne cinerarie o cassetina di zinco contenente i resti mortali;

Il diritto di concessione dei loculi ha durata di anni 30 (trenta) dalla data di tumulazione della salma non rinnovabili alla scadenza della concessione.

Il diritto di concessione degli ossari ha durata di anni 50 (cinquanta) dalla data di tumulazione dell'urna cineraria e/o cassetina resti mortali **e alla scadenza della concessione si può rinnovare per ulteriori 30 anni;**

I loculi e gli ossari verranno assegnati al momento del decesso. **Non sono ammesse prenotazioni né concessioni di loculi affiancati "marito – moglie";**

Hanno diritto ad essere sepolti:

- a) le salme delle persone residenti nel Comune di Veggiano;
- b) le salme delle persone decedute nel territorio del Comune con residenza nella Casa Comunale o di cui non era nota la residenza;
- c) le salme delle persone che erano residenti nel Comune di Veggiano e che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio-assistenziali situate fuori Comune;
- d) le salme delle persone iscritte all'aire, qualunque ne fosse in vita la residenza all'estero, che risultano aver avuto l'ultima residenza in Italia nel Comune di Veggiano e che in esso siano iscritti nelle liste elettorali;
- e) le salme delle persone non residenti al momento del decesso che in vita hanno avuto la residenza anagrafica nel Comune di Veggiano per almeno venti anni;
- f) le salme delle persone non residenti che abbiano il coniuge, e/o il figlio e/o i genitori residenti nel Comune con sepoltura solo ed esclusivamente con urna cineraria.

L'ufficio competente indicherà le concessioni cimiteriali in scadenza con elenco all'albo on line, mediante apposito avviso affisso sul loculo, cinerario od ossario per i concessionari irreperibili e mediante lettera raccomandata inviata al concessionario o suo erede di cui si conoscono le generalità per appurare se intende riporre i resti mortali in ossario comune, in un ossario di concessione o in un loculo in concessione fino alla scadenza della stessa concessione.

Completate le operazioni cimiteriali di estumulazione dei resti mortali, il Comune rientra in possesso della concessione del loculo.

Nel momento in cui non fosse presente/reperibile nessun concessionario e/o erede, il Comune rientra in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune.

Non è permesso il rinnovo della concessione per i loculi.

Nel caso di resti mortali tolti dal loculo e che non sia possibile raccogliere ossa, i resti mortali verranno inumati per un minimo di cinque anni in apposito "campo riciclo", oppure saranno portati a cremazione nel caso di disinteresse dei familiari e l'urna sarà, a scelta, tumulata in ossario o in cinerario in concessione oppure in ossario o cinerario comune nel caso di disinteresse dei familiari, o affidata per la conservazione presso la residenza del parente avente diritto.

Le spese per le operazioni di estumulazione, inumazione o cremazione che dovranno essere effettuate da apposita ditta, sono a carico dei familiari e vengono applicate le tariffe determinate con delibera di Giunta comunale.

I loculi e gli ossari vengono assegnati d'ufficio al momento del decesso seguendo l'ordine per fila dal basso verso l'alto senza possibilità di deroga alcuna.

Tuttavia in base alla disponibilità per il **cimitero di Veggiano** i loculi dei gruppi dal n.6 al n.22 verranno assegnati in ordine sequenziale partendo dal basso verso l'alto, con inizio dal gruppo 6.

I loculi dei gruppi dal n. 1 al n. 5 sono a concessione "in perpetuo".

Gli ossari del gruppo "15 ossari e 16 ossari" verranno assegnati in ordine sequenziale partendo dal basso verso l'alto con inizio dal gruppo "16 ossari".

Lo stesso modo di assegnazione viene applicato per il **cimitero di Trambacche**: i loculi dei gruppi dal n.2 al n.7 bis verranno assegnati con ordine sequenziale partendo dal basso verso l'alto con inizio dal

gruppo 2.

I loculi del gruppo n. 1 è a concessione “in perpetuo”.

Gli ossari del gruppo “6 ossari e 7 ossari” verranno assegnati in ordine sequenziale partendo dal basso verso l’alto con inizio dal gruppo “6 ossari”.

Se nella stessa giornata ci sono più domande di richiesta di concessione loculi, in questo caso si seguirà l’ordine di richiesta all’ufficio competente.

La sottoscrizione del contratto avverrà a pagamento effettuato.

Le tariffe della concessione dei loculi, degli ossari, del terreno per la costruzione di tombe di famiglia e dei servizi cimiteriali sono determinate con delibera di Giunta Comunale.

ART. 46 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

La rinuncia della concessione può avvenire per trasferimento della salma in altra sepoltura al di fuori del cimitero comunale e non per traslazione all’interno dello stesso se non per tumulazione da loculo in concessione a tomba di famiglia. Altre cause devono essere valutate ed accolte dall’Amministrazione.

Non si procede a nessun onere di rimborso della concessione in essere.

ART. 47 - LOCULI IN CONCESSIONE PROVVISORIA.

1. E' consentita la concessione di tumulazione provvisoria nei seguenti casi:

a) quando circostanze particolari, debitamente documentate dagli interessati, impediscano l'immediata tumulazione del feretro nel luogo riservatole;

b) quando il feretro debba essere trasferito altrove, a breve tempo e comunque entro e non oltre 30 (trenta) giorni, per la sepoltura (es. trasporto in altro Comune);

2. Viene assegnato a tal fine il primo loculo disponibile identificato dall’ufficio competente.

3. La concessione provvisoria di cui al comma 1 lett. a) può avere durata massima di anni uno, rinnovabile eccezionalmente per un ulteriore anno.

4. Le concessioni provvisorie di cui al comma 1, lettere a) e b) sono onerose e subordinate al versamento delle tariffe prefissate.

ART. 48 - OSSARI COMUNI E INDIVIDUALI

1. Nel cimitero di Veggiano capoluogo è istituito l’ossario comune, per la raccolta e la conservazione collettiva delle ossa provenienti da esumazioni ed estumulazioni per le quali sussista disinteresse dei familiari (mancanza di richiesta scritta da parte degli aventi titolo circa la destinazione) o non si siano reperiti parenti più prossimi

Nell’ossario comune del cimitero di Veggiano possono essere raccolte anche le ossa provenienti dal cimitero di Trambacche.

2. Identica collocazione è riservata alle ossa rinvenute anche fuori dei cimiteri o in essi trasportati da cimiteri soppressi.

3. Nei due cimiteri situati nel territorio comunale che ne abbia disponibilità, possono essere concessi, in uso per il tempo fissato con provvedimento della Giunta Comunale e comunque non superiore ad 50 (cinquanta) rinnovabili allo scadere della concessione per un periodo di 30 anni, ossari individuali, per la raccolta di cassette di ossa o di urne cinerarie di resti mortali di salme estumulate o cremate.

4. L'ossario viene concesso esclusivamente per la tumulazione immediata di cassette di resti mortali o di urne cinerarie.

CAPO VII CAPPELLINE DI FAMIGLIA

ART. 49 - PERSONE AVENTI DIRITTO ALLA CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI

1. L’area per la realizzazione di cappelline private di famiglia può essere concessa alle persone fisiche nonché a persone giuridiche (pubbliche o private) per una durata di 99 (novantanove) anni rinnovabile.

2. Una medesima area può essere concessa in uso anche a pluralità di famiglie, prefissando nell’atto concessorio, i loculi e gli ossari rispettivamente assegnati.

3. La concessione di aree per la costruzione di cappelline funerarie di famiglia, impegna il concessionario al rispetto di tutte le normative relative al permesso di costruire ed alle prescrizioni sancite dall'Ufficio Tecnico Edilizia Privata, all'atto del rilascio dell'autorizzazione a costruire ivi compreso il deposito di apposita cauzione.

4. Con la concessione il Comune conferisce il solo diritto d'uso dell'area, diritto che non è commerciabile.

Il diritto d'uso dell'area consiste in una concessione amministrativa su un bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

In ogni atto di concessione deve risultare:

a) la natura della concessione e la sua identificazione;

b) la durata con l'indicazione della decorrenza;

c) l'identificazione del concessionario o dei concessionari, nel caso di Ente o Comunità, quella del legale rappresentante;

d) l'identificazione delle salme che vi saranno accolte o i criteri per la loro individuazione; l'eventuale restrizione o ampliamento al diritto d'uso;

e) la prova dell'avvenuto pagamento della tariffa prevista;

f) gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione.

5. Le aree saranno assegnate secondo modalità, previste con determinazione del Responsabile del Servizio Cimiteriale, che dovranno essere debitamente rese pubbliche e contenere i termini di presentazione delle domande.

6. I singoli progetti di costruzione di cappelline di famiglia sono approvati su conforme parere dell'Ufficio Tecnico Comunale e nel rispetto delle caratteristiche costruttive di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e ss.mm.ii.

7. In applicazione dell'art. 92 – comma 3 e del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 viene fissato in 5 (cinque) anni il termine entro il quale il concessionario o i concessionari devono completare la costruzione, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione pena la decadenza della concessione.

8. Il termine di cui al comma 9 del regolamento comunale potrà essere prorogato per gravi e giustificati motivi fino ad un massimo di anni 2 (due).

9. In applicazione dell'art. 92 – comma 3 e del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 viene fissato in 1 (un) anno, dalla data in cui l'istante è venuto a conoscenza dell'avvenuto rilascio della concessione dell'area, il termine massimo entro il quale il concessionario deve dare inizio alla costruzione della cappellina e ulteriori 2 (due) anni per il completamento, trascorsi i quali la concessione è da ritenersi decaduta.

Non sarà restituito alcun importo pagato per l'ottenimento della concessione anche nel caso in cui la cappellina di famiglia non venga realizzata.

Se non verranno completati i lavori di costruzione l'area con il manufatto parzialmente realizzato tornerà nelle disponibilità del Comune.

ART. 50 - ONEROSITÀ E DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Eventuali danni alla proprietà comunale o privata fanno carico interamente al concessionario, che ne risponde in solido con il costruttore e con il Direttore dei Lavori.

2. La sepoltura non potrà essere utilizzata sino a quando non sia stato acquisito dal Servizio Edilizia Privata il certificato di collaudo le cui spese gravano sul concessionario; dopo di che, eseguito l'atto, si procede allo svincolo della cauzione.

3. La concessione è subordinata all'osservanza, alle istruzioni, alle tariffe vigenti in materia di concessioni cimiteriali e di Polizia Mortuaria.

4. E' altresì subordinata alle condizioni particolari inerenti alle singole specie di concessioni, ivi comprese le condizioni speciali risultanti dall'atto concessorio.

5. Saranno dichiarate decadute dal vincolo delle novantanove annualità le sepolture che non risultino sistemate nei modi e termini prestabiliti o che si trovino in stato di completo abbandono, previo avviso al concessionario ove individuato secondo quanto previsto dall'art. 34.

6. Al concessionario o ai concessionari, laddove individuati, sarà notificata specifica diffida; in caso di irreperibilità, sarà esposto apposito avviso sulla sepoltura stessa, all'esterno del cimitero o pubblicato nel sito internet del Comune.
7. Decorso 1 (uno) anno dall'invio della diffida o dall'esposizione dell'avviso, ove non ricorrano circostanze giustificative dell'abbandono, viene dichiarata la decadenza con atto del Sindaco da notificarsi al concessionario o ai concessionari se ed in quanto reperibili; diversamente si provvederà alla sua pubblicazione sul sito internet dell'Albo Pretorio del Comune, il medesimo verrà esposto nelle bacheche comunali per almeno 60 (sessanta) giorni.
8. Qualora dopo l'emissione dell'ordinanza sindacale non si siano ottenuti risultati positivi, si procederà, nei modi e forme prescritti, alle estumulazioni occorrenti.
9. La mancata esecuzione di opere indispensabili, ovvero lo stato gravemente indecoroso della sepoltura, è considerato abbandono.

ART. 51 – DIVISIONE

1. Più concessionari possono richiedere la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dall'ufficio Servizi Cimiteriali, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con scrittura privata autenticata, depositata agli atti dei Servizi Cimiteriali, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del soggetto gestore cimiteriale.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, qualora nella tomba residui disponibilità di posti salma, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione, sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Servizi Cimiteriali entro 12 (dodici) mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione in favore degli aventi diritto e designandone uno quale rappresentante nei confronti del soggetto gestore del servizio cimiteriale.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione può essere effettuato dal soggetto gestore del servizio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell' art. 52, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il competente ufficio amministrativo provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente l'ultima sepoltura, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
9. Trascorso il termine di 12 (dodici) mesi, previsto al precedente comma 7, senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il soggetto gestore del servizio potrà provvedere alla dichiarazione di decadenza della porzione di tomba inutilizzata. Per la parte occupata viene salvaguardato il diritto alla permanenza delle salme ivi sepolte, per tutta la durata della concessione.

ART. 52 - CONSENSI ALLA SEPOLTURA PROVVISORIA

1. Al concessionario o titolare di una sepoltura privata è consentita la sepoltura provvisoria anche di salma di persona estranea alla sua famiglia e che rientri comunque fra gli aventi diritto del presente regolamento.
2. La sepoltura provvisoria può essere consentita dal concessionario per la durata di due anni, prorogabile al massimo per un anno.
3. In caso di sepoltura indivisa intestata a varie persone, il consenso deve essere sottoscritto da tutti i titolari della concessione o, in alternativa, da chi risulta delegato.

ART. 53 - OBBLIGHI SPECIALI

1. Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti in solido al rispetto degli obblighi di cui agli articoli precedenti, nonché alle norme di cui ai successivi articoli relativi alle normative tecniche, ed inoltre sono tenuti a:

a) provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria delle sepolture e delle opere annesse;

b) eseguire restauri ed opere di buona conservazione che il Comune ritenga necessari o indispensabili anche per ragioni di decoro oltre che di sicurezza e di igiene.

2. Ove la sepoltura o parte di essa venga a trovarsi in condizioni statiche precarie o indecorose, a giudizio del competente Responsabile dei Servizi Cimiteriali in accordo con il Responsabile dei Lavori Pubblici verrà formalmente sospesa la tumulazione e il concessionario sarà obbligato all'esecuzione dei lavori occorrenti entro un termine prefissato; in caso di inadempienza si pronuncerà la decadenza dalla concessione.

ART. 54 - REVISIONE CONCESSIONI IN ESSERE

1. All'entrata in vigore del presente regolamento verranno verificati i contratti di concessioni rilasciati per aree dove non è stata realizzata la struttura o è in corso di costruzione.

ART. 55 - DISPOSIZIONI FINALI

1. I soggetti che non aderiscono alle disposizioni regolamentari necessarie alla regolarizzazione delle rispettive posizioni, decadono da ogni diritto con conseguente revoca della concessione.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI TECNICHE - ATTIVITA' E LAVORI DI IMPRESE

ART. 56 - IMPRESE PRIVATE

1. Per l'esecuzione di lavori quali nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni che non siano di competenza del Comune, i concessionari delle sepolture possono avvalersi dell'opera di privati esecutori a loro libera scelta.

2. Le ditte incaricate sono obbligate all'iscrizione alle competenti categorie professionali o artigianali.

3. Gli imprenditori di opere e i loro dipendenti possono essere allontanati temporaneamente o a tempo indeterminato, sia per motivi di ordine tecnico che per scorretto comportamento.

4. Alle imprese è rigorosamente vietato svolgere nell'ambito dei cimiteri, opera di accaparramento dei lavori ed attività comunque scorrette.

ART. 57 - CONCESSIONI A COSTRUIRE

1. L'esecuzione di qualsiasi nuova opera o la modifica di esistenti è soggetta a preventiva approvazione del progetto e relativo rilascio di apposita concessione.

2. Per le modalità di presentazione del progetto si rinvia al Regolamento Edilizio.

3. Nessun permesso può essere rilasciato se non è dimostrato l'avvenuto versamento del prezzo dell'area e dei diritti diversi.

ART. 58 - MODALITA' PER IL RILASCIO DI PERMESSI E CONCESSIONI

La domanda di permesso a costruire cappelline funerarie di famiglia deve essere firmata dal concessionario dell'area, dal progettista e dal Direttore dei Lavori.

ART. 59 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE COSTRUZIONI (CAPPELLINE PRIVATE, LOCULI, OSSARI E URNE CINERARIE)

1. All'esterno delle costruzioni di cappelline è obbligatorio l'impiego di pietre naturali, muratura con mattoni pieni sabbiati di prima scelta non gelivi, calcestruzzo con superficie a vista trattata con prodotti impermeabilizzanti, e muratura intonacata debitamente tinteggiata con colorazioni in armonia con il contesto cimiteriale, fatte salve eventuali prescrizioni di Enti Sovracomunali.

2. L'altezza sino alla linea di coronamento delle costruzioni di tipo isolato non potrà superare i metri lineari 4,70 dal piano di campagna del cimitero nel punto interessato o in allineamento con le

costruzioni limitrofe ai fini di armonizzare le costruzioni stesse; sono comunque fatte salve le disposizioni particolari che vengono definite per singolo intervento.

3. Ogni costruzione può essere edificata al margine dei viali, mentre deve distare almeno m. 1 dalle sepolture o costruzioni limitrofe.

4. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura.

5. Ad ogni loculo dovranno corrispondere spazi esterni sufficienti per consentire liberamente l'introduzione del feretro.

6. Le pareti perimetrali esterne che racchiudono loculi o gruppi di loculi o di celle prefabbricate, devono essere debitamente dimensionate ai fini della idoneità statica della costruzione.

7. In ogni caso le murature, i divisori e le solette in calcestruzzo dei loculi e/o altri materiali idonei all'uso, devono essere eseguite con materiali ed accortezze tali da garantire una perfetta tenuta ai liquidi e ai gas.

8. Il piano dei loculi deve essere inclinato verso l'interno onde evitare eventuale uscita dei liquidi.

9. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con mattoni pieni di spessore totale non inferiore a cm. 5, compreso l'intonaco sulla facciata esterna.

10. E' permessa la chiusura con unico elemento prefabbricato di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm. 3 sigillato con malta cementizia ad espansione, e/o altri materiali idonei all'uso in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica.

11. Il dimensionamento strutturale dovrà essere effettuato per carichi su solette (almeno 250 kg/mq) con verifica al rischio sismico, indipendentemente se la struttura sia da realizzarsi o meno in opera o con elementi prefabbricati;

12. La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m 0,70, di larghezza m. 0,30 e di altezza m 0,30.

13. Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a lunghezza m 0,30, larghezza m 0,30 e altezza m 0,50.

14. Nel caso della tumulazione di resti e ceneri la chiusura del tumulo potrà essere realizzata con la sola collocazione di piastra in marmo o altro materiale lapideo resistente all'azione degli agenti atmosferici.

15. Le assegnazioni dei loculi, ossari e urne cinerarie potranno aver luogo solo dopo che l'Ufficio Lavori Pubblici abbia comunicato all'Ufficio Servizi Cimiteriali l'avvenuto collaudo dell'opera.

ART. 60 - CONSEGNA DELL'AREA - VIGILANZA LAVORI - USABILITA' DELLE SEPOLTURE CAPPELLINE PRIVATE

1. La consegna dell'area al concessionario o a persona da questi delegata, avviene a cura di personale del Comune; compete pure al Comune, tramite l'Ufficio Tecnico Edilizia Privata, il rilascio del relativo Permesso di Costruire.

2. L'Ufficio di Edilizia Privata a mezzo del personale incaricato, potrà eseguire controlli sulla corretta esecuzione dei lavori.

3. A lavori ultimati il concessionario dovrà produrre il Certificato di Regolare Esecuzione delle opere e il collaudo statico relativo alla opere in cemento armato. L'Ufficio Edilizia Privata comunicherà l'utilizzabilità dell'opera all'Ufficio Servizi Cimiteriali.

ART. 61 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

1. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere immediatamente allontanati e trasportati a impianti regolarmente autorizzati ai sensi della vigente normativa.

2. I materiali occorrenti per l'esecuzione di opere in pietra naturale e/o artificiale devono essere introdotti già lavorati e devono essere depositati nello spazio indicato dal Comune

3. E' fatto divieto di utilizzo di attrezzature in proprietà del Comune presenti nei cimiteri se non esplicitamente autorizzati.

4. Per esigenze di servizio, può essere ordinato il trasferimento in altro spazio dei materiali o delle attrezzature in uso per le lavorazioni.

5. Il terreno adiacente alla costruzione o alle lavorazioni, deve risultare sempre libero da materiali, attrezzi o altri ingombri qualsiasi, anche nel corso di lavori.

6. I concessionari e gli esecutori dei lavori hanno l'obbligo di disporre ogni accorgimento per evitare danni alla proprietà comunale e/o privata; per evitarne l'occupazione temporanea o permanente e per evitare ingiustificatamente sospensioni dei lavori.

ART. 62 - RESPONSABILITÀ

Gli imprenditori ed esecutori di lavori, hanno responsabilità delle opere assunte e degli eventuali danni che, al Comune e a terzi, ne derivassero di conseguenza.

ART. 63 - ORARIO DI LAVORO - PERIODI DI SOSPENSIONE

1. L'orario di lavoro per le imprese viene fissato dal Sindaco ed esposto in ogni cimitero.
2. Resta in ogni caso vietato alle imprese lavorare nei giorni festivi.

ART. 64 - SOSPENSIONE DEI LAVORI

1. Dal 20 ottobre al 5 novembre di ogni anno è tassativamente vietata l'introduzione di materiali destinati all'esecuzione dei lavori; i lavori in corso di esecuzione per conto di privati sono tassativamente sospesi durante il periodo suddetto.
2. Le imprese e le ditte hanno l'obbligo della sistemazione dei materiali, dello smontaggio di armature e ponti, salva diversa autorizzazione del Sindaco ottenuta nei modi e forme di legge.
3. Non è ammessa la circolazione di qualsiasi tipo di veicolo degli addetti alla manutenzione anche se condotti a mano nell'interno dei cimiteri, fatta eccezione per quelli regolarmente autorizzati dal Comune.
4. La sola posa delle lapidi e le iscrizioni sui chiusini di loculi e di ossari sono consentite fino al 20 ottobre.

ART. 65 - MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Sono consentiti interventi diretti o indiretti per opere di giardinaggio e di mantenimento ed ornamentazione di tumuli e sepolture.

ART. 66 - LAMPADE VOTIVE

1. E' istituito il servizio di illuminazione elettrico delle sepolture a mezzo di lampade votive. Il servizio è dato in concessione ad una ditta esterna. L'ufficio servizi cimiteriali provvede a consegnare la modulistica e a fornire le informazioni necessarie agli utenti interessati.
2. L'allacciamento alla rete elettrica cimiteriale è facoltativo e l'erogazione del servizio avviene compatibilmente con la funzionalità della rete e dell'impiantistica elettrica presenti nei Cimiteri comunali. Nel caso in cui la richiesta venga fatta per aree non percorse dalla rete di distribuzione, l'erogazione del servizio è subordinata alla decisione dell'Amministrazione di estendere la rete di distribuzione a tali aree.
3. Per ottenere la fornitura del servizio l'interessato dovrà presentare domanda all'Ufficio Servizi Cimiteriali indicando il cimitero, il tipo di sepoltura, la sua ubicazione e il nominativo del/i defunto/i a favore del/i quale/i si intende attivare il servizio.
4. Nel caso in cui il richiedente non sia il soggetto titolare della concessione, la presentazione della domanda di allacciamento, si intende effettuata in nome e per conto del concessionario e tale circostanza dovrà essere debitamente documentata.
5. L'allacciamento delle nuove utenze avverrà, ove tecnicamente possibile, entro un mese dalla richiesta.
6. L'allacciamento delle lampade votive viene effettuato dal personale dipendente dell'Amministrazione Comunale o da altro personale incaricato, mediante prolungamento del cavo di distribuzione fino al sepolcro da illuminare ed allacciamento del cavo di distribuzione al portalampane, con esclusione di ogni altra operazione.
7. La durata minima delle utenze è di un anno e coincide con l'anno solare.
8. Se l'allacciamento avviene nel primo semestre dell'anno solare, il concessionario corrisponderà il costo di attivazione per ogni singolo punto e il canone di consumo annuo di elettricità per ogni punto luce. Nel caso in cui l'allacciamento avesse inizio nel corso del secondo semestre solare, il canone annuo per ogni punto luce sarà ridotto del 50%.

9. Il canone corrisposto dagli intestatari per ogni singolo punto luce è comprensivo della manutenzione, esercizio del punto luce e sostituzione (su segnalazione) delle lampade non funzionanti. L'erogazione dell'energia elettrica per le lampade votive avviene in modo continuativo secondo gli orari eventualmente stabiliti dal Sindaco, salvo l'interruzione nei tempi tecnici strettamente necessari per l'esecuzione di lavori sugli impianti e/o lavori di adeguamento straordinario programmati con avviso pubblico affisso sul posto.

10. La durata dell'utenza si intenderà prorogata di anno in anno per tacito consenso salvo disdetta da presentare per iscritto all'Ufficio Servizi Cimiteriali entro il 30 novembre.

11. In caso di mancato versamento del canone dovuto, l'Amministrazione avrà diritto di sospendere la fornitura del servizio.

12. La riattivazione anche da parte di diverso utente (ma con il medesimo defunto) del servizio su lampade disattivate in seguito a morosità è soggetta alla corresponsione dei canoni insoluti, nonché al canone di attivazione.

13. E' vietato agli intestatari o a chi per essi modificare o manomettere l'impianto, eseguire allacci abusivi, cedere o subaffittare l'energia elettrica o fare quant'altro possa in qualunque modo apportare variazioni all'impianto esistente.

14. Le tariffe relative al canone annuo, nonché l'importo del canone di attivazione dell'impianto sono determinate con delibera di Giunta Comunale.

15. E' fatto onere agli utenti del servizio o a chi subentri nel servizio stesso di comunicare all'Ufficio Servizi Cimiteriali qualsiasi variazione anagrafica che li riguardi.

16. La mancata comunicazione di cui sopra esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità circa il buon fine di pagamenti o comunicazioni.

17) E' facoltà dell'Amministrazione appaltare a ditta esterna il servizio di illuminazione votiva.

ART. 67 - RICORDI - FOTOGRAFIE - PIANTE - FIORI

1. E' vietato apporre sulle sepolture ricordi ed ornamenti non decorosi, nonché depositare vasi di fiori al di fuori degli spazi consentiti.

2. Le fotografie devono essere in porcellana o similari.

3. Sul margine delle fosse comuni è consentita la coltivazione di fiori e di piante ornamentali, purché non superino l'altezza di un metro e non eccedano con i rami, i limiti assegnati a ciascun tumulo, né rechino danno o ingombro alle sepolture attigue; in difetto si procederà d'ufficio alla regolarizzazione di quanto predetto senza avvertimento alcuno.

4. Non è consentita la collocazione a terra, davanti a loculi e ossari, di oggetti mobili (vasi, ritratti, mazzi di fiori, ceri e simili), al fine di non ostacolare la movimentazione di cose, persone e attrezzature cimiteriali; in difetto, gli oggetti possono essere rimossi senza avvertimento alcuno dal personale addetto.

CAPO IX

POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI - COMPETENZE

ART. 68- ORARIO

1. I cimiteri di Veggiano capoluogo e Trambacche sono aperti al pubblico tutti i giorni dell'anno secondo l'orario fissato dal Sindaco per le diverse stagioni e con cartello affisso la cancello d'ingresso.

ART. 69 - DIVIETI

1. E' tassativamente vietato, nei casi di inumazione e tumulazione provvisoria in attesa di inumazione definitiva, l'impiego di casse metalliche contenute da quelle in legno; la cassa metallica dovrà sempre contenere quella in legno, anche nei casi di feretri obbligatoriamente confezionati in doppia cassa.

2. E' altresì tassativamente vietato l'ingresso:

a) ai minori di 10 anni non accompagnati da persone adulte;

b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o sconveniente, o che comunque fanno presumere un comportamento in contrasto con il carattere del luogo;

c) a chiunque, quando ricorrono motivi di ordine pubblico e/o esigenza di polizia mortuaria o di disciplina interna.

d) a cicli e motocicli e a qualunque automezzo non autorizzato dal Comune.

3. E' vietato altresì ogni atto e comportamento irriverente o comunque incompatibile con il sacro luogo ed in particolare:

a) fumare, consumare cibi, tenere contegno chiassoso, correre;

b) introdurre cani o altri animali o cose irriverenti; introdurre cesti o pacchi salvo che contengono oggetti o ricordi autorizzati da collocare sulle tombe. Il custode e il personale di vigilanza hanno l'obbligo di verificare il contenuto di cesti e pacchi e fare depositare gli involucri nelle appositi contenitori esterni di raccolta;

c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui, fiori, arbusti, ricordi, lapidi;

d) buttare o abbandonare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi cassonetti; appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti;

e) nell'eseguire la manutenzione o il riordino di fosse comuni, è vietato depositare sopra altre fosse o sui viali, erbacce o rifiuti di qualsiasi natura;

f) spargere sulle fosse comuni ghiaio, pietrisco o granito di marmo;

g) asportare dal cimitero qualsiasi oggetto anche di proprietà senza la preventiva autorizzazione;

h) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli e sui monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;

i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori; è specialmente vietato fare offerte di servizi, di oggetti, distribuzione di carte, volantini di ogni sorta; tale divieto si estende particolarmente al personale del cimitero, a quello delle imprese e a quanti vi svolgano attività;

l) asportare fotografie o copia di opere funerarie senza autorizzazione; o senza consenso del concessionario della sepoltura ove trattasi di tombe altrui;

m) eseguire lavori sulle tombe dei privati senza autorizzazione;

n) fare questue;

o) assistere, non autorizzati, alla esumazione o estumulazione di salme.

4. I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono anche alle zone esterne pertinenti ai cimiteri di questo Comune.

5. Tali divieti saranno contestati dall'Ufficio Tecnico Comunale tramite apposito verbale che sarà trasmesso al competente Responsabile del Servizio per la quantificazione della sanzione pecuniaria variabile da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.

ART. 70 – COMPETENZE IN CAPO AI SERVIZI COMUNALI

Spetta all'Ufficio Tecnico Comunale anche attraverso l'ausilio di operai comunali:

a) ritirare, per ogni feretro ricevuto, e conservare presso di sé il permesso di seppellimento, l'autorizzazione al trasporto ed il verbale di incassatura di salma o di resti mortali;

b) svolgere, assistere e sorvegliare l'inumazione o la tumulazione dei feretri nelle sepolture private;

c) assistere e sorvegliare alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie;

d) assistere e sorvegliare alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie, sottoscrivendone il relativo verbale;

e) collaborare con la ditta esterna al deposito nell'ossario del cimitero delle ossa dei cadaveri esumati o estumulati e collaborare con la ditta esterna a smaltire i resti dei feretri e degli indumenti a norma di legge;

f) tenere aggiornata, con gli appositi ceppi, la numerazione delle tombe nel campo degli indecomposti;

g) provvedere alla pulizia dei riquadri, dei viali, dei sentieri, degli spazi fra le tombe e, in genere, alla nettezza di tutto il cimitero e della zona pertinente, nonché alla cura delle relative piante, siepi e fiori;

h) custodire gli attrezzi posti al servizio del cimitero;

i) segnalare all'ULSS competente ogni deficienza che venisse riscontrata, dal punto di vista sanitario e tecnico, sul funzionamento o sulle condizioni del cimitero;

j) denunciare al Sindaco e all'ULSS competente qualsiasi manomissione che avvenisse o fosse avvenuta nel cimitero;

k) attenersi a tutte le prescrizioni che gli venissero date dal Sindaco, dall'ULSS e fare ai medesimi tutte le proposte che ritenessero necessarie in ordine ai servizi affidatigli;

l) vigilare, in entrata ed in uscita il personale autorizzato per lavori, i veicoli e i materiali, controllandone le autorizzazioni;

m) sovrintendere all'attività cimiteriale svolta dalla eventuale Ditta esterna;

Spetta al Servizio Cimiteri:

a) tenere costantemente aggiornato il registro.

ART. 71 - RITI RELIGIOSI ALL'INTERNO DEI CIMITERI

1. All'interno dei cimiteri è consentita la celebrazione di riti funebri per singoli defunti o per la collettività dei defunti, da parte della Chiesa Cattolica e delle Confessioni Religiose compatibili con l'ordinamento giuridico italiano.

2. Le celebrazioni che possono implicare presenza di pubblico numericamente impegnativo, devono essere preventivamente autorizzate dal Sindaco.

CAPO X DISPOSIZIONI FINALI E/O TRANSITORIE

ART. 72 - SANZIONI

Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento sono punite ai sensi e agli effetti dell'art. 107 del D.P.R.10/09/1990, n. 285. (Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.)

ART. 73 - RESPONSABILITÀ

1 L'Amministrazione Comunale dispone ogni cura per prevenire situazioni di pericolo alle persone o danni, furti, ecc., all'interno dei cimiteri, ma non assume responsabilità alcuna, per atti commessi da persone estranee ai servizi cimiteriali, come pure per l'impiego di attrezzi e mezzi messi a disposizione del pubblico (scale manuali, contenitori per rifiuti, ecc).

ART. 74 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per ogni altro aspetto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa espresso rinvio alle norme di natura legislativa e regolamentare in esso richiamate.

2. Sono fatte salve le locali norme regolamentari di Igiene Pubblica non contemplate nel testo presente. E'abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

Non è ammessa alcuna deroga alle disposizioni del presente regolamento.

ART. 75 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'avvenuta esecutività della delibera di Consiglio Comunale di approvazione salvo diverse disposizioni.